

Nuove misure sulla gestione dei casi positivi a scuola – personale

Con la presente si tenta una sintesi della recente normativa sulla gestione dei casi positivi a scuola. Sono qui estratte le misure che attengono al personale, per gli alunni si veda la sintesi ad uso delle famiglie. Si raccomanda la lettura della normativa allegata alla presente.

Nel caso concreto, quanto alle misure sanitarie, si dovrà innanzitutto fare riferimento a quanto indicato nelle comunicazioni dell'autorità sanitaria (ATS).

Si invita il personale a comunicare tempestivamente alla scuola l'eventuale situazione di positività al test antigenico o molecolare, comunicandolo alla segreteria.

Si ricorda che **non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°**

Descrizione delle misure da adottarsi in presenza di casi di positività

Scuola dell'infanzia

Nella scuola dell'infanzia in presenza di un caso di positività al personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

OVVERO:

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

1) Soggetti **non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale** primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) **o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni**: rimane inalterata l'attuale misura della **quarantena** prevista nella durata **di 10 giorni** dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo**;

Per il rientro a scuola sarà quindi necessario l'esito negativo del tampone molecolare o antigenico, effettuato al termine della quarantena.

2) Soggetti che abbiano **completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni**, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha

durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo**;

Per il rientro a scuola sarà quindi necessario l'esito negativo del tampone molecolare o antigenico, effettuato al termine della quarantena.

3) Soggetti **asintomatici** che:

- abbiano ricevuto la dose booster, oppure
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di **indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni** dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di **Auto-sorveglianza¹ termina al giorno 5**.

E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto-sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5.

Scuola primaria

A. Nella scuola primaria in presenza di **un solo caso positivo**

¹ 1 il regime precauzionale dell'Auto-sorveglianza prevede:

“è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.” (si veda la Circolare del Ministero della Salute 060136-30/12/2021)

La normativa prevede la possibilità per la popolazione scolastica in situazione di auto-sorveglianza di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza (vedi nota 1). In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto-sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5.

B. Nella scuola primaria in presenza di almeno due casi positivi

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi **per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso**, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO), ovvero:

1) Soggetti **non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale** primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) **o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni**: rimane inalterata l'attuale misura della **quarantena** prevista nella durata **di 10 giorni** dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo**;

Per il rientro a scuola sarà quindi necessario l'esito negativo del tampone molecolare o antigenico, effettuato al termine della quarantena.

2) Soggetti che abbiano **completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni**, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha

durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo**;

Per il rientro a scuola sarà quindi necessario l'esito negativo del tampone molecolare o antigenico, effettuato al termine della quarantena.

3) Soggetti **asintomatici che**:

- abbiano ricevuto la dose booster, oppure
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di **indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni** dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di **Auto-sorveglianza¹ termina al giorno 5**.

E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto-sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5.

*Scuola secondaria di I
grado*

A. Nella scuola secondaria in presenza di **un solo caso positivo**

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo **per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti** l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza.

Il regime precauzionale dell'Auto-sorveglianza prevede:

“è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.” (si veda la Circolare del Ministero della Salute 060136-30/12/2021).

La normativa prevede la possibilità per la popolazione scolastica in situazione di auto-sorveglianza di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.

B. In presenza di **due o più casi positivi**

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

OVVERO:

1) Soggetti **non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale** primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) **o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni**: rimane inalterata l'attuale misura della **quarantena** prevista nella durata **di 10 giorni** dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo**;

Per il rientro a scuola sarà quindi necessario l'esito negativo del tampone molecolare o antigenico, effettuato al termine della quarantena.

2) Soggetti che abbiano **completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni**, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo**;

Per il rientro a scuola sarà quindi necessario l'esito negativo del tampone molecolare o antigenico, effettuato al termine della quarantena.

3) Soggetti **asintomatici che**:

- abbiano ricevuto la dose booster, oppure

- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure

- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di **indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni** dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di **Auto-sorveglianza¹ termina al giorno 5**.

E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in

Auto-sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5.

Riferimenti Normativi:

- Nota 11 del 8 gennaio 2022 - Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico
- Decreto Legge 1 del 7 gennaio 2022 - Misure urgenti emergenza COVID-19, luoghi di lavoro, scuole e istituti della formazione superiore
- Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021, Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529).